



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*  
*Provveditorato Interregionale OO. PP. per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna*  
UFFICIO DIRIGENZIALE 2 – SEZIONE 2

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

### **ACCORDO CONTRATTAZIONE DECENTRATA INTEGRATIVA INCENTIVO EX ART. 18 C. 1 LEGGE 109/1994, ART. 92 C. 5 e ART. 93 C. 7- TER D.LGS. 163/2006, ART.113 C. 3 D.LGS 50/2016 - versamenti Novembre 2023 - Giugno 2024 - SEDI DI ROMA e L'AQUILA**

#### ***Premessa***

La presente relazione illustrativa è allegata all'accordo di contrattazione integrativa stipulato per le sedi di Roma e L'Aquila di Questo Provveditorato relativo alla ripartizione tra i dipendenti ivi in servizio dell'ottanta per cento delle risorse versate - nel periodo compreso tra il 1° novembre 2023 e il 30 Giugno 2024 - nel Fondo ministeriale di cui al capo 15, capitolo 2454, art. 39 destinato all'incentivo per le funzioni tecniche, disciplinato dall'art. 93 c. 7-bis del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 (ancora applicabile - ai sensi dell'art. 253 c. 1 del medesimo Decreto di cui sopra – per tutti i lavori i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano stati pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore e fino al 18/04/2016 o nello stesso intervallo temporale, per i contratti senza bandi, non siano ancora stati inviati gli inviti e per le attività tecniche espletate a partire dal 19/08/2014) e dall'art. 113 c. 2 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 (ancora in vigore per i lavori, servizi e forniture i cui bandi con cui si indice la procedura di scelta del contraente o avvisi a presentare le offerte siano stati rispettivamente pubblicati o inviati nel periodo compreso tra il 19 Aprile 2016 ed il 30 Giugno 2023 ai sensi degli artt. 226 c. 2 lett. a) e b) e 229 c. 2 del Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n. 36), e successivamente riassegnati dalla Direzione Generale del Personale, degli Affari generali e del Bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul capitolo di spesa 1417 – P.G. 05 **(allegato 1 alla contrattazione)**.

Nel periodo temporale di cui sopra, come meglio si dirà in seguito, Questo Provveditorato ha provveduto a versare nel predetto capo d'entrata somme relative a incentivi per la progettazione disciplinati dai più risalenti art. 18 c. 1 della Legge 11 Febbraio 1994, n. 109 e art. 92 c. 5 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163, relativi a opere residuali il cui incentivo è stato liquidato a notevole distanza temporale dall'avvio della fase di affidamento dei lavori stessi a causa della lunghezza e complessità delle opere pubbliche incentivate, della difficoltà nel reperimento dei fondi stanziati, dell'incertezza causata dalla cospicua successione di norme aventi ad oggetto l'istituto dell'incentivo per la progettazione sui lavori pubblici. Nella redazione della presente, Questo Istituto ha adempiuto alle disposizioni legislative e contrattuali in vigore disciplinanti l'istituto della contrattazione decentrata integrativa ed i meccanismi di controllo della stessa previsti nel nostro ordinamento.

In particolare, si fa riferimento all'art. 40 c. 3-sexies del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, il quale prescrive alle Pubbliche Amministrazioni di allegare ad ogni contratto integrativo una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, secondo gli schemi predisposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi dei costi del lavoro pubblico interno al suddetto Dicastero ha pubblicato in merito la Circolare n. 25 del 19 Luglio 2012, avente ad oggetto "**Schemi di relazione illustrativa e relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi**", a cui la presente si allinea al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi principali che tali schemi intendono realizzare, ovvero la corretta quantificazione e finalizzazione dell'uso delle risorse, il rispetto della compatibilità economico-finanziaria del contratto integrativo e la facilitazione delle verifiche da parte dei relativi organi di controllo.

Va chiarito, infatti, che ai sensi di quanto disposto dall'art. 40-bis comma 1 del Decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165 e dall'art. 8 c. 6 del CCNL Funzioni Centrali 2022-2024 del 27/01/2025, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo e le allegate relazioni illustrativa e tecnico-finanziaria devono essere inviate all'organo di controllo preposto – nel caso *de quo* l'Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – entro dieci giorni dalla sottoscrizione. Solo a seguito della certificazione dell'UCB – o trascorsi quindici giorni dall'invio senza rilievi – la parte pubblica procederà alla sottoscrizione dell'ipotesi di contratto.

### **Modulo 1**

#### **Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto del contratto ed autodichiarazione relative agli adempimenti della legge**

<b>Data di sottoscrizione</b>	<b>25/07/2025</b>
<b>Periodo temporale di vigenza</b>	Validità a decorrere dal giorno successivo alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo
<b>Composizione della delegazione trattante</b>	<p>Parte Pubblica (ruoli/qualifiche ricoperti):</p> <p><b>IL PROVVEDITORE <i>pro tempore</i> Dott. Ing. Vittorio Rapisarda Federico – presidente</b> della delegazione di parte pubblica ex art. 3 del D.M. 115 del 19/04/2024;</p> <p><b>I Dirigenti <i>pro tempore</i> a capo degli Uffici Dirigenziali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8 di questo Provveditorato Dott. Ing. Salvatore Castaldo, Dott. Leonardo Violante, Dott. Ing. Carlo Guglielmi (assente alla riunione), Dott. Ing. Luigi Minenza, Dott. Ing. Gennaro Di Maio, Dott. Arch. Demetrio Beatino - componenti</b> della delegazione di parte pubblica ex art. 3 del D.M. 115 del 19/04/2024.</p> <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (elenco sigle):</p> <p>C.I.S.L. FP  CONFINTESA FP  CONFSAL-UNSA  F.L.P.</p> <p>R.S.U. della sede centrale di Roma  R.S.U. della sede coordinata di L'Aquila</p> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie (elenco sigle):</p> <p>C.I.S.L. FP - RM  CONFINTESA FP - RM  F.L.P. - RM</p>

		R.S.U. della sede centrale di Roma R.S.U. della sede coordinata di L'Aquila
<b>Soggetti destinatari</b>		Dipendenti interni del Provveditorato Interregionale OO.PP. Lazio Abruzzo e Sardegna – sedi di Roma e L'Aquila, <b><u>ivi incluso il personale appartenente all'Area della Dirigenza per i soli incentivi ex art. 92 c. 5 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 e art. 18 c. 1 della Legge 11 Febbraio 1994, n. 109</u></b>
<b>Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)</b>		Criteri di ripartizione dell'incentivo alle funzioni tecniche ex art. 18 c. 1 della Legge 11 Febbraio 1994, n. 109, art. 92 c. 5 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163, art. 93 c. 7-ter del medesimo Decreto e art. 113 c. 3 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 versati nel fondo di cui al capo d'entrata XV, capitolo 2454, articolo 39 dal 1° novembre 2023 al 30 Giugno 2024
<b>Rispetto dell' iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione</b>	<b>Intervento dell'Organo di controllo interno.  Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.</b>	<b>Visto dell'Ufficio centrale di Bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con nota prot. MEF_UCB 49299 dell'08/08/2025 – acquisita al prot. R.U. n. 28655 dell'11/08/2025.</b>
	<b>Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria</b>	Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 20 del 31/01/2025 ha adottato il Piano Integrato di attività e organizzazione 2025 – 2027, strumento di pianificazione che assorbe il Piano della performance, soppresso ai sensi dell'art. 6 cc. 1 e 5 del Decreto Legge 9 Giugno 2021, n. 80 e dell'art. 1 c. 1 lett. c) del D.P.R. 24 Giugno 2022, n. 81.
		Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 20 del 31/01/2025 ha adottato il Piano Integrato di attività e organizzazione 2025-2027, strumento di pianificazione che assorbe il Piano di prevenzione della corruzione – il quale aveva già precedentemente assorbito il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, secondo quanto disposto dall'art. 52 c. 5 del Decreto legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 - ai sensi dell'art. 6 cc. 1 e 5 del Decreto Legge 9 Giugno 2021, n. 80 e dell'art. 1 c. 1 lett. d) del D.P.R. 24 Giugno 2022, n. 81.
		L'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 21 comma 2 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33 verrà assolto a seguito della certificazione dell'organo di controllo interno di cui all'art. 40-bis comma 1.
		La Relazione della Performance 2024 è stata approvata con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 155 del 30/06/2025 e validata dall'O.I.V. con nota prot. M.INF.OIV. n. 22794 del 30/06/2025, ai sensi dell'art. 14 commi 4, lett. c) e 6 del D.lgs. n. 150/2009.
<b>Eventuali osservazioni</b>		

## **Modulo 2**

### **Illustrazione dell'articolato del contratto**

#### ***(Attestazione della compatibilità con i vincoli derivanti da norme di legge e di contratto nazionale –modalità di utilizzo delle risorse accessorie risultati attesi altre informazioni utili)***

L'accordo in questione ha ad oggetto la determinazione dei criteri di ripartizione dell'ottanta per cento delle somme versate nel Fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche previsto dall'art. 93 c. 7-bis del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 (ancora applicabile - ai sensi dell'art. 253 c. 1 del medesimo Decreto di cui sopra – per tutti i lavori i cui bandi o avvisi con cui si indice una gara siano stati pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore e fino al 18/04/2016 o nello stesso intervallo temporale, per i contratti senza bandi, non siano ancora stati inviati gli inviti e per le attività tecniche espletate a partire dal 19/08/2014) e dall'art. 113 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 (ancora in vigore per i lavori, servizi e forniture i cui bandi con cui si indice la procedura di scelta del contraente o avvisi a presentare le offerte siano stati rispettivamente pubblicati o inviati nel periodo compreso tra il 19 Aprile 2016 ed il 30 Giugno 2023 ai sensi degli artt. 226 c. 2 lett. a) e b) e 229 c. 2 del Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n. 36), destinato a remunerare le prestazioni svolte dal personale interno – con esclusione di quello avente qualifica dirigenziale ai sensi dell'art. 93 c. 7-ter, ultimo periodo, del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163, dell'art. 113 c. 3, ultimo periodo e dell'art. 3 c. 3 del Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 4 Ottobre 2021, n. 204 - nei lavori, servizi e forniture gestiti da questa stazione appaltante.

Tutto quanto sopra premesso, l'accordo oggetto della presente relazione ha ad oggetto anche la ripartizione delle somme di cui all'incentivo per la progettazione ex art. 18 c. 1 della Legge 11 Febbraio 1994, n. 109 ed ex art. 92 c. 5 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 versate nel fondo ministeriale nell'ambito temporale Novembre 2023 – Giugno 2024 e riassegnate a Questo Istituto dalla Direzione Generale del personale, degli affari generali e del bilancio.

Preliminarmente va chiarito che ai sensi dell'art. 92 c. 5 e dell'art. 93 c. 7-bis del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163, le risorse finanziarie da destinare agli incentivi per la progettazione sono fissate in misura non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.

Il medesimo limite percentuale si incontra nel successivo Codice dei contratti, all'art. 113 cc. 2 e 5-bis, il quale allarga l'incentivazione anche ai servizi e alle forniture posti a base di gara e chiarisce che gli importi sono a valere degli stanziamenti previsti per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e fanno capo al medesimo capitolo di spesa per i singoli lavori, servizi e forniture.

Alle norme di cui sopra, fa parzialmente eccezione la più risalente disposizione di cui all'art. 18, comma 1, della Legge 11 Febbraio 1994, n. 109, la quale limita l'incentivo alla progettazione ai soli lavori e fissa il tetto massimo **dell'1,5 per cento dell'importo** posto a base di gara dei medesimi.

Il contratto collettivo integrativo di Questo Provveditorato è così articolato:

**l'articolo 1** elenca le figure professionali destinatarie dell'incentivo per le funzioni tecniche in argomento versato nel fondo di cui al capo 15, capitolo 2454, art. 39 del bilancio dello Stato per i soli **lavori disciplinati dal Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 (ovvero i cui bandi di gara o inviti a presentare offerte abbiano data compresa tra il 19 Aprile 2016 e il 30 Giugno 2023)**, rifacendosi all'elencazione delle figure professionali di cui all'art. 113 c. 2 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, senza distinzione tra personale tecnico e amministrativo e soffermandosi

sull'attenzione da prestare ai compiti, alle responsabilità stabilite dalla normativa di settore e dello specifico titolo di studio e abilitazione professionale. Nell'articolo si provvede, mediante apposite tabelle, ad indicare la percentuale di ripartizione per ogni figura – all'interno delle cornici individuate dall'allegato A del Decreto Ministeriale 4 Ottobre 2021, n. 204 – e le opportune precisazioni per la ripartizione della percentuale, laddove in un medesimo intervento più dipendenti abbiano svolto la medesima attività o il medesimo dipendente abbia svolto più attività.

In particolare:

la prima tabella fa riferimento ai criteri di ripartizione da seguire nei lavori con collaudo statico necessario;

la seconda tabella ai criteri di ripartizione da seguire nei lavori nei quali non si è reso necessario procedere al collaudo statico, attività destinataria dell'incentivo *de quo* solo ove necessaria per consentire l'esecuzione del contratto "*nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti*" ex art. 113 c. 2 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50. Entrambe le suddette sono corredate da appositi dettagli di ripartizione e precisazioni, in particolare della necessità di prevedere un'aliquota unica onnicomprensiva laddove il RUP o il Direttore dei Lavori esercitino per il medesimo intervento rispettivamente le funzioni di Direttore dei Lavori e di Direttore Operativo/Ispettore di cantiere e di prevedere quale importo da prendere a base per il calcolo dell'incentivo quello risultante dalle perizie di variante e suppletive – ove redatte.

**La tabella e i criteri di ripartizione dell'articolo *de quo* sono validi per il personale delle tre sedi del Provveditorato.**

**L'articolo 2** esplicita i criteri di ripartizione adottati per gli appalti di lavori ricadenti sotto la disciplina del Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163.

Tale suddivisione è obbligata dal dettato dell'art. 14 c. 1 del Regolamento di cui al Decreto Ministeriale 4 Ottobre 2021, n. 204, che ha disposto l'applicabilità del Regolamento precedente di cui al Decreto Ministeriale 17 Marzo 2008 n. 84 per gli "*incarichi conferiti sulla base di procedure di gara avviate prima dell'entrata in vigore del codice dei contratti pubblici di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*".

Ebbene gli incarichi di cui sopra, se inerenti ad attività tecniche rese successivamente all'entrata in vigore dell'art. 13bis della Legge 11/08/2014, n.114 (ovvero il 19/08/2014), come indicato nel parere n.11/SEZAUT/2015/QMIG reso della Corte dei conti – Sezione delle Autonomi pure citato nelle premesse dell'Accordo qui relazionato, ricadono nella disciplina dell'art. 93 c. 7-ter del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163.

Sulla scorta della necessità di dover adattare, dunque, il presente Accordo ad una disciplina regolamentare differente rispetto agli appalti di lavori trattati nel precedente articolo 1, questo Istituto ha elaborato una tabella di ripartizione pienamente conforme al personale elencato nell'art. 93 c. 7-ter anzidetto e nell'art. 4 c. 4 del Decreto Ministeriale 17 Marzo 2008, n. 84 ed alle percentuali indicate nell'art. 5 del Decreto Ministeriale già detto.

**Su volontà espressa dalla R.S.U. della sede di L'Aquila e dalle Organizzazioni sindacali territorialmente competenti, condivisa dalla Delegazione trattante di parte pubblica in sede di contrattazione, Questo Provveditorato ha predisposto una tabella di ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 93 c. 7-ter per i lavori effettuati dalla sede di Roma, già concordata tra le Parti nella precedente contrattazione collettiva validata dall'Ufficio centrale di bilancio di Questo Dicastero, e una differente tabella di ripartizione per gli incentivi ex art. 93 c. 7-ter relativi ai lavori di competenza della sede coordinata di L'Aquila.**

**Resta inteso che la tabella della sede di L'Aquila è stata elaborata nell'ambito dei limiti soggettivi e percentuali stabiliti dalle disposizioni normative di riferimento e dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture 17 Marzo 2008, n. 84.**

Le tabelle contengono opportune precisazioni per la ripartizione della percentuale laddove in un medesimo intervento lo stesso dipendente abbia svolto più attività, prevedendo financo, in talune ipotesi specifiche, riduzioni (quali, ad esempio, nel caso in cui il Responsabile Unico del Procedimento si avvalga di personale a proprio supporto remunerato con le somme a disposizione dell'intervento) e anche maggiorazioni (come nei casi di incaricati alla redazione di progetti definitivi da porre a base di gara, per i quali vale quanto disciplinato dall'art. 6 c. 2 del Regolamento applicabile).

Nell'intestazione delle medesime, è evidenziata, inoltre, la differenza più rilevante rispetto al Regolamento disciplinante il più recente art. 113 c. 3 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, ovvero la modulazione dell'importo accantonato nel quadro economico dei relativi lavori e destinato all'incentivo sulla scorta di scaglioni basati sull'importo dei progetti, ai sensi dell'art. 5 cc. 3, 4, 5, 6, per i quali resta ferma la possibilità di attribuire una maggiorazione fino alla somma massima del due per cento dell'importo da parte del responsabile unico del procedimento e del dirigente per una delle cause elencate nell'art. 5 c. 7 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture 17 Marzo 2008, n. 84.

Occorre evidenziare, inoltre, che la tabella di ripartizione per l'art. 93 c. 7-ter di cui sopra troverà applicazione secondo i presupposti già sopra menzionati e nel pieno rispetto dei limiti esplicitamente previsti nel secondo periodo del suddetto articolo, nel quale, per mezzo dell'inciso "*escludendo le attività manutentive*", il legislatore ha espressamente disposto l'impossibilità di provvedere all'incentivazione di tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, in un orientamento che è stato accolto da unanime giurisprudenza contabile (vds. Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, Deliberazione n. 10/SEZAUT/2016/QMIG) e che è perdurato fino all'entrata in vigore dell'art. 113 c. 3 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, con il quale, al contrario, l'incentivo può essere riconosciuto anche in relazione agli appalti di lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria (vds. Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, Deliberazione n. 2/SEZAUT/2019/QMIG).

**L'articolo 3** esplicita i criteri di ripartizione adottati per gli appalti di servizi e forniture ricadenti sotto la disciplina del Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50, chiarendo altresì che solo gli appalti di servizi e forniture per i quali è applicabile la disciplina di cui al precedente Decreto sono incentivabili, prevedendo l'art. 93 c. 7-bis e ss. del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 l'incentivazione dei soli appalti di lavori. A corredo, viene esposta un'ulteriore tabella con la quale si fa riferimento ai criteri di ripartizione da seguire nei servizi e nelle forniture. **La tabella e i criteri di ripartizione dell'articolo *de quo* sono validi per il personale della sede di Roma e di L'Aquila del Provveditorato.**

**L'articolo 4** esplicita i criteri di ripartizione adottati per gli appalti di lavori, servizi e forniture ricadenti sotto la disciplina del Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 laddove questo Istituto abbia svolto il ruolo di centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione degli stessi, in piena aderenza alla disciplina dell'art. 113 c. 5 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 che limita la percentuale dell'incentivo allo

0,5%, ovvero un quarto di quella riconosciuta dal comma 2 del medesimo articolo. **La tabella e i criteri di ripartizione dell'articolo de quo sono validi per il personale della sede di Roma e di L'Aquila del Provveditorato.**

**L'articolo 5** è dedicato all'incentivo per la progettazione di cui all'art. 92 c. 5 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163.

*Prima facie* va chiarito che, specularmente a quanto sopra evidenziato per l'art. 93 c. 7-ter del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 tramite il parere n. 11/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti – Sezione delle Autonomi già citato, la disciplina di cui all'art. 92 c. 5 è applicabile alle sole attività tecniche svolte per lavori affidati ai sensi del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 ed effettuate entro il 18/08/2014, ultima data di vigenza dell'art. 92 c. 5 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163, il quale è stato interamente sostituito con l'art. 93 cc. 7-bis e ss. dall'art. 13-bis del Decreto Legge 24 Giugno 2014, n. 90, come convertito dalla Legge 11 Agosto 2014, n. 114.

Tra l'art. 92 c. 5 e l'art. 93 c. 7-ter non vi sono differenze in merito all'ambito oggettivo di applicazione – limitato per entrambi alle opere e lavori pubblici posti a base di gara - al relativo Regolamento di attuazione, vigendo per entrambi quanto disposto dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture 17 Marzo 2008, n. 84, e alle attività tecniche incentivabili.

I due istituti hanno fra loro anche notevoli differenze, tra le quali, per quanto di maggiore interesse nell'ambito della presente relazione:

- La ripartizione delle somme destinate all'incentivo per la progettazione nell'ottanta per cento destinato ai dipendenti interni per la contrattazione collettiva e nel venti per cento destinato all'acquisto da parte delle stazioni appaltanti di *"beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini"*, introdotta con l'art 93 c. 7-quater del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163, **mentre l'art. 92 c. 5 destinava l'intera somma accantonata alla contrattazione decentrata e alla ripartizione;**

- La destinazione di una somma prevista nel quadro economico dei lavori pubblici non superiore al due per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro in un fondo per la progettazione e l'innovazione ai sensi dell'art. 93 c. 7-bis del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163, **mentre l'art. 92 c. 5 non faceva alcuna menzione di un fondo di tal guisa nella propria disposizione;**

- Il limite della percezione annuale degli incentivi, fissato dall'art. 93 c. 7-ter del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 al cinquanta per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo e invece, dall'art. 92 comma 5 del medesimo Decreto, all'intero trattamento economico annuo complessivo dei dipendenti, per le sole attività di progettazione;

- L'esclusione del personale con qualifica dirigenziale dalla corresponsione dell'incentivo per la progettazione ai sensi dell'art. 93 comma 7-ter, ultimo periodo, mentre l'art. 92 comma 5 non manifesta alcuna preclusione in tal senso e anzi l'applicazione dell'incentivo de quo anche al personale dirigenziale è espressamente fatta salva dalla magistratura contabile (vds. Corte dei conti – Sezione di controllo dell'Emilia-Romagna, determinazione n. 183/2014/PAR, le cui conclusioni sono state estese al personale di Questo Dicastero dalla Circolare in materia di

Anagrafe delle prestazioni prot. PERSONALE R.U. n. 8544 del 18/02/2016 emanata dalla Direzione generale del personale e degli affari generali del Superiore Ministero, **allegata alla presente**).

Effettuate le doverose premesse e l'*excursus* normativo di cui sopra, come già anticipato nell'inizio della presente relazione, la complessità dei lavori pubblici gestiti da Questa Stazione appaltante, la difficoltà nel recupero dei finanziamenti precedentemente assicurati nei quadri economici di tali interventi per l'incentivo destinato ai dipendenti interni, nonché la stratificata successione di norme disciplinanti l'incentivo, foriera per le Amministrazioni chiamate all'applicazione delle medesime norme di numerose incertezze applicative, hanno comportato ritardi nell'erogazione e nel versamento degli incentivi per la progettazione su numerosi interventi, con iter amministrativi e contabili sbloccatisi in alcuni casi solo recentemente per alcuni lavori pubblici di competenza della sede di Roma di Questa Stazione Appaltante. In merito alla ripartizione degli stessi, essendo state versate nel periodo oggetto della presente contrattazione, e conseguentemente riassegnate, somme relative ad incentivi ex art. 92 c. 5 per lavori di competenza della sola sede centrale di Roma, la delegazione di parte pubblica e le parti sindacali competenti per l'anzidetta sede hanno concordato di rinviare interamente all'Accordo Collettivo del 22/02/2010, con il quale la Parte datoriale e le Parti sindacali hanno già fissato i criteri di ripartizione dell'art. 92 c. 5 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 per la sede di Roma del Provveditorato.

Nonostante l'approvazione di tale accordo con il Decreto Provveditoriale prot. n. 27406 del 24/06/2010 e l'invio con nota avente identico protocollo alla Ragioneria Territoriale dello Stato di Roma, lo stesso è allegato alla presente contrattazione (allegato 3), per farne parte integrante e sostanziale e affinché sia sottoposto al vaglio dell'organo di controllo attualmente competente, il quale potrà, in tal modo, verificarne la perdurante validità e applicabilità per le attività tecniche ricadenti nella disciplina in argomento.

E' opportuno sottolineare che gli importi di cui all'art. 92 comma 5 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 versati nel capo d'entrata 15, capitolo n. 2454, art. 39 del bilancio dello Stato sono al netto dell'abbattimento allo 0,5% di cui all'art. 61 comma 7-bis del Decreto Legge 25 Giugno 2008, n. 112, applicabile alle attività tecniche espletate dal 1.1.2009 al 24.11.2010, ovvero il periodo di vigenza dell'anzidetto articolo (introdotto dall'art. 18 comma 4-sexies del Decreto Legge 29 Novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 Gennaio 2009, n. 2, e abrogato dall'art. 35 comma 3 della Legge 4 Novembre 2010, n. 183 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 09/11/2010). Sull'applicabilità dell'abbattimento allo 0,5% di cui sopra alle sole attività tecniche espletate nel periodo successivo al 1.1.2009 si veda la deliberazione n. 7/SEZAUT/2009/QMIG della Corte dei conti – Sezione delle Autonomie.

**L'articolo 6 è dedicato agli incentivi disciplinati dall'art. 18, comma 1, della Legge 11 Febbraio 1994, n. 109 versati nel periodo Novembre 2023 – Giugno 2024 e relativi a lavori di competenza della sede di Roma di Questo Provveditorato.** Le figure professionali, le aliquote massime dell'incentivo e le percentuali di ripartizione sono stabilite dal Regolamento di cui al Decreto del Ministero dei Lavori pubblici 2 Novembre 1999, n. 555.

Si evidenzia che anche il Regolamento di cui sopra, all'art. 1, prevedeva la costituzione di un fondo cui destinare un importo non superiore all'1,5% dell'importo posto a base di gara, da ripartire a cura del dirigente dell'ufficio attuatore previa individuazione delle percentuali definitive in sede di contrattazione decentrata di secondo livello (art. 2 del Decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 Novembre 1999, n. 555).

Neanche in tale disposizione sono previste preclusioni per il personale dirigenziale, il quale potrà beneficiare degli importi aggiuntivi di cui all'art. 18 sempre nel rispetto del principio di onnicomprensività di cui all'art. 24 comma 3 del Decreto Legislativo 30 Marzo 2001, n. 165.

Si rappresenta, infatti, che, non appena vidimata la presente contrattazione e fissata la percentuale effettiva dell'importo stanziato nel relativo quadro economico da attribuire al personale beneficiario in base alle attività svolte, gli eventuali incentivi alla progettazione ex art. 18, comma 1 della Legge 1 Febbraio 1994, n. 109 e art. 92 comma 5 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 spettanti al personale dirigenziale non saranno conferiti direttamente ai dipendenti, neanche tramite cedolino unico, ma transiteranno nel capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 3411/art. 2 – capo 15, in conformità, *ex plurimis*, alla Circolare della Direzione Generale del personale e degli affari generali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. PERSONALE.R.U. n. 20929 dell'08/05/2017, **allegata alla presente**.

**L'articolo 7** indica le modalità di nomina dei dipendenti interni a questo Istituto nell'Ufficio di direzione lavori di ogni intervento, di competenza del Provveditore *pro tempore* dietro proposta del Responsabile unico del procedimento, specificando, nella prima tabella, un numero minimo e massimo di unità di personale che possono svolgere nello stesso intervento le attività di collaboratori amministrativi del R.U.P., Direttore operativo, Ispettore di cantiere e per ogni ulteriore attività per interventi disciplinati dal Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e, nella seconda tabella, un numero minimo e massimo di dipendenti che possono svolgere nel medesimo appalto di lavori il ruolo di direttore operativo, ispettore di cantiere e per ogni ulteriore attività per interventi disciplinati dal Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 e dalla Legge 11 Febbraio 1994, n. 109 e ss.mm.ii.

Questo Istituto ha ritenuto necessario provvedere all'indicazione di tabelle distinte e separate in quanto dalla lettura stessa dell'art. 18 c. 1 della Legge 11 Febbraio 1994, n. 109, dell'art. 92 c. 5 e art. 93 c. 7-ter del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 e, in ultimo, dell'art. 113 c. 3 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 traspaiono elenchi di figure professionali incentivabili differenti, e, tuttavia, entrambi caratterizzati dalla loro natura tassativa e dall'impossibilità di qualsivoglia interpretazione analogica ed estensiva alle figure escluse dal testo legislativo (vds. ormai costante giurisprudenza contabile, quale Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per la Puglia, delib. Nn. 9/2018, 5/2017/PAR e 108/2017/PAR, Corte dei conti, sezione regionale di Controllo per il Lazio n. 60/2020/PAR, Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la regione Toscana, n. 3/2024/PAR).

Ciascuna delle suddette cornici è differenziata in relazione all'importo degli interventi.

La Parte Pubblica si è impegnata, inoltre, ad assicurare nel conferimento degli incarichi un'adeguata rotazione del personale di questo Istituto, rispettando la parità di trattamento dei pubblici dipendenti, e adeguandosi ai principi riportati nella Direttiva Ministeriale n. 7263 del 25/05/2007.

**L'articolo 8** specifica a quali lavori, servizi o forniture della sede di Roma e di L'Aquila dovranno essere applicati i criteri di ripartizione stabiliti nei suddetti articolo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 rinviando per intero agli interventi i cui importi - inerenti alle somme spettanti ai dipendenti ai sensi dell'art. 18 c. 1, 92 comma 5, 93 c. 7-ter e art. 113 c. 3 - sono stati riassegnati dalla Direzione Generale del Personale, degli affari generali e del bilancio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sul capitolo 1417 – P.G. 5 , previo versamento nel capo 15, capitolo 2454, art. 39 effettuato da Questo Istituto nel periodo compreso tra il 1 Novembre 2023 ed il 30 Giugno 2024.

Tali importi sono comprovati dalle quietanze dei relativi versamenti (di cui all'allegato 4 dell'Accordo in oggetto) e sono financo elencati nella tabella riepilogativa (di cui all'Allegato 2), con l'indicazione delle figure tecniche beneficiarie, dei lavori effettuati e della suddivisione tra il venti per cento destinato alle spese strumentali ex art. 93 c. 7-quater ed art. 113 comma 4 e l'ottanta per cento destinato al personale interno ex art. 113 comma 3 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 ed art. 93 c. 7-ter del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163, nonché degli importi di cui all'art. 92 comma 5 del medesimo Decreto e all'art. 18 comma 1 della Legge 11 Febbraio 1994, n. 109, unici ad essere stati riassegnati ed ad essere oggetto di contrattazione collettiva integrativa.

**Nell'allegato 2 alla contrattazione collettiva integrativa risiede una delle differenze dell'accordo oggetto della presente relazione rispetto agli omologhi precedentemente sottoscritti da Questo Provveditorato, in quanto nel medesimo sono debitamente evidenziati in rosso gli incentivi afferenti a lavori affidati senza lo svolgimento di un'adeguata procedura comparativa. Ferme restando, infatti, le preclusioni sancite dalla giurisprudenza erariale e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per gli incentivi per le funzioni tecniche disciplinati dall'art. 113 c. 3 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 (vds., in ultimo, il parere della funzione consultiva A.N.AC. n. 67 del 14/01/2025) già pienamente acquisite da Questo Provveditorato, l'accordo di cui alla presente relazione si è uniformato all'osservazione effettuata dall'Ufficio centrale di Bilancio di Questo Dicastero nel visto prot. MEF\_UCB n. 40761 del 23/07/2024 alla precedente Contrattazione integrativa di Questo Istituto del 15/05/2024 relativa agli incentivi per la progettazione ex art. 93 c. 7-ter versati nel periodo Novembre 2022 – Ottobre 2023, nella quale è stata esclusa la ripartizione delle somme degli incentivi alla progettazione stanziati per lavori affidati senza lo svolgimento di una previa procedura comparativa.**

L'osservazione di cui sopra, formulata sulla scorta dell'interpretazione letterale dell'art. 93 comma 7-ter del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163, è stata estesa da Questo Provveditorato anche:

- ai compensi di cui all'art. 92 comma 5 del medesimo Decreto Legislativo, letto l'art. 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture 17 Marzo 2008, n. 84, comma 1 (*"le somme di cui all'articolo 92, comma 5, del codice sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera e del lavoro"*) e comma 3 (*"gli incentivi di cui al comma 1. sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara"*);
- ai compensi di cui all'art. 18 comma 1 della Legge 11 Febbraio 1994, n. 109, il quale, nella formulazione del medesimo articolo introdotta dall'art. 13 comma 4 della Legge 17 Maggio 1999, n. 144, prevede che la ripartizione tra il personale tecnico e amministrativo di Questa Stazione Appaltante sia effettuata per una somma non superiore all'1,5% dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro.

L'articolo 9 indica le modalità di pagamento dell'incentivo, rinviando al Decreto Ministeriale 4 Ottobre 2021, n. 204, il quale all'art. 8 disciplina i criteri di liquidazione, indicando il momento del procedimento tecnico o amministrativo nel quale la prestazione di ciascuna figura è da considerarsi resa e può essere remunerata con l'incentivo e, all'art. 9, delinea la procedura di pagamento, da effettuarsi sulla base degli stati di avanzamento degli interventi nella misura dell'80% di quanto spettante ed al termine delle prestazioni per il rimanente 20%, previo versamento nel fondo stabilito dall'art. 4 comma 5 del medesimo Decreto.

Quest'ultimo chiarisce, altresì, che solo a seguito di tali adempimenti, la Direzione generale del Personale di questo Ministero provvederà a richiedere la riassegnazione delle somme sull'apposito capitolo di spesa inerente alle

competenze fisse ed accessorie del personale, per poi attribuire le stesse alla stazione appaltante al fine di consentire il pagamento dei beneficiari tramite l'applicativo del "Cedolino unico" e che tale procedura si applica anche in presenza di incarichi attribuiti da altre pubbliche amministrazioni per effetto di accordi o convenzioni - restando inteso che in tali casi l'incentivo in parola è individuato a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione di lavori, servizi o forniture nei bilanci delle pubbliche amministrazioni che conferiscono tali incarichi - o da soggetti terzi diversi dalle P.A., e vietando la corresponsione diretta di tali incentivi ai dipendenti.

Si rappresenta che la medesima disciplina sarà applicata anche per gli incentivi soggetti al Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 e alla Legge 11 Febbraio 1994, n. 109, non essendovi nessuna norma ostativa in ciò all'interno del Decreto Ministeriale 17 Marzo 2008, n. 84 ed essendo, anzi, ormai pacifica l'applicabilità dell'art. 2 comma 197 della Legge 23 Dicembre 2009, n. 191 – riguardante l'emissione di ordinativi collettivi di pagamento per le competenze fisse e accessorie del personale delle Amministrazioni dello Stato mediante le procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle Finanze (cd. Applicativo cedolino unico NoiPA) - **a tutti i pagamenti delle competenze accessorie spettanti al personale delle amministrazioni dello Stato.**

L'unica differenziazione tra gli incentivi ricadenti nell'art. 93 c. 7-ter del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163, art. 92 comma 5 del medesimo Decreto e art. 18 comma 1 della Legge 11 Febbraio 1994, n. 109 e quelli di cui all'art. 113 c. 3 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 consiste nella liquidazione dei compensi accessori in proporzione agli stati di avanzamento dei lavori, in quanto per gli incentivi di cui all'art. 93 c. 7-ter, 92 comma 5 e 18 comma 1 non trova applicazione la decurtazione del venti per cento fino al termine dei lavori, prevista, invece, dall'art. 9 c. 1 del Decreto Ministeriale 4 Ottobre 2021, n. 204 per gli incentivi ex art. 113 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50.

Ad ogni stazione appaltante è, inoltre, fatto obbligo di prevedere, mediante opportuni controlli, alla verifica del limite degli incentivi corrisposti a ciascun dipendente nel medesimo anno, pari al cinquanta per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo (limite previsto sia all'art. 93 c. 7-ter, sesto periodo che all'art. 113 c. 3, quinto periodo), nonché del cento per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo per gli incarichi di progettazione di cui all'art. 92 comma 5 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163.

**L'articolo 10** prevede con l'accordo in commento un sistema di monitoraggio dei dati relativi al personale beneficiario degli incentivi e agli importi erogati a tale titolo, prevedendo che, a cadenza semestrale, le parti firmatarie si incontreranno al fine di esaminare una documentazione predisposta dall'Amministrazione riportante il monitoraggio degli incentivi corrisposti, anche ai fini della verifica della distribuzione dei carichi di lavoro.

**L'articolo 11** sancisce che, al fine di incentivare il risparmio della spesa pubblica e lo sviluppo professionale dei dipendenti interni, l'affidamento degli incarichi al personale esterno all'Amministrazione dovrà essere limitato agli interventi più complessi e comunque dopo apposita richiesta da parte dell'Ufficio.

**L'articolo 12** stabilisce che, fermo restando quanto stabilito nell'art. 10 del suddetto accordo, le parti si incontreranno al fine di verificare l'applicazione dell'accordo stesso con cadenza semestrale entro i primi 15 giorni del mese di Gennaio e Luglio di ogni anno, stabilendo poi, con una previsione di portata meramente ricognitiva, che, ai sensi dell'articolo 7 comma 4 del Decreto Ministeriale 4 Ottobre 2021, n. 204, tale accordo sarà pubblicato sul Portale Amministrazione Trasparente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e comunicato alla Direzione Generale del Personale, del Bilancio, degli affari generali e della gestione sostenibile.

Al fine di chiarire la portata applicativa di questo Accordo di contrattazione va esposto che, in precedenza, Questa Stazione Appaltante ha già provveduto a concludere in data 29 Ottobre 2024, per le sedi territoriali di Roma e Cagliari, l'accordo di contrattazione decentrata integrativa riguardante la ripartizione dell'incentivo di cui all'art. 113 c. 3 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 ed art. 93 c. 7-ter del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163, per gli importi versati nel fondo ministeriale per il periodo Novembre 2022 – Ottobre 2023. Tale accordo è stato vistato dal competente Ufficio centrale di Bilancio con il visto prot. MEF\_UCB n. 40761 del 23/07/2024.

Il maggiore elemento differenziante l'accordo qui illustrato rispetto ai precedenti accordi di Questo Istituto è la **sostituzione della sede decentrata di Cagliari con la sede di L'Aquila**, che ha aderito partecipato alla contrattazione in uno alla sede centrale di Roma dopo due accordi inerenti gli incentivi destinati al personale sottoscritti delle sedi di Roma e Cagliari, aprendo per la prima volta nella relativa sede territoriale la contrattazione in materia e disciplinando anche per il personale ivi in servizio i criteri di ripartizione degli incentivi versati nel fondo ministeriale di cui al capo 15, capitolo 2454, art. 39, ai sensi dell'art. 113 c. 3 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e dell'93 c. 7-ter del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 (in quest'ultimo caso applicando una tabella di ripartizione differenziata rispetto a quella del personale in servizio presso la sede di Roma, concordata tra la parte datoriale e le parti sindacali).

A quanto sopra esposto si aggiungono inoltre:

- la conferma da parte della parte datoriale e delle parti sindacali della sede centrale di Roma dei criteri di ripartizione dell'art. 92 comma 5 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006, n. 163 di cui all'Accordo del 22/02/2010 approvato con Decreto Provveditoriale prot. n. 27406 del 24/06/2010, il quale ha rappresentato, fino al 2022, il più recente esempio di contrattazione decentrata integrativa per il personale della sede di Roma di Questo Provveditorato;
- La definizione, sempre per la sede centrale di Roma di Questo Provveditorato, dei criteri di ripartizione del fondo di cui all'art. 18 comma 1 della Legge 11 Febbraio 1994, n. 109 per i versamenti effettuati nel periodo Novembre 2023 – Giugno 2024.

Entrambi i suddetti criteri, seppure già oggetto di accordi e confronti in passato, sono stati nuovamente portati all'attenzione del tavolo sindacale e, in quanto oggetto della presente contrattazione, al vaglio degli organi di controllo attualmente competenti, al fine, per gli incentivi ex art. 92 c. 5, di confermare la validità e l'applicabilità di criteri di ripartizione precedentemente fissati, e, per gli incentivi ex art. 18 comma 1, di rinnovare gli indispensabili criteri di ripartizione per la liquidazione di compensi accessori maturati su interventi la cui complessità tecnica e amministrativa ha ingenerato, da un lato, un'estrema difficoltà nella gestione di lavori – con un iter amministrativo contabile arrivato sino all'epoca odierna, pur se affidati in epoca estremamente risalente – e, dall'altro, la conseguente perdurante attualità di istituti ancora non del tutto superati.

Il rinnovo della discussione e dell'accordo sindacale su tali ultimi si inserisce nel solco di una ritrovata centralità dell'intero istituto dell'incentivo che, a causa delle svariate modifiche normative succedutesi nel corso del tempo, ha subito una paralisi durata anni nelle trattative sindacali e, di conseguenza, nell'erogazione degli importi al personale dipendente, superata solo da trattative delle quali la presente è solo un esempio.

Si pensi all'introduzione del fondo per la progettazione e l'innovazione cui destinare una somma non superiore al due per cento degli importi posti a base di gara, da ripartire poi nell'ottanta per cento delle risorse versate all'interno

dello stesso tra i dipendenti incaricati delle attività elencate nell'art. 93 c. 7-ter e per l'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione per il restante venti per cento, ai sensi dell'art. 93 c. 7-quater. Tale disciplina, per essere applicata, ha dovuto attendere – in maniera del tutto speculare a quella degli incentivi ricadenti nel Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 – l'emanazione di un apposito regolamento che stabilisse la percentuale effettiva dell'importo a base di gara da versare nel fondo per la progettazione e l'innovazione (ai sensi dell'art. 93 c. 7-bis) e dei criteri di ripartizione dell'ottanta per cento delle risorse versate nel fondo (ai sensi dell'art. 93 c. 7-ter).

Tale carenza è stata colmata con la disciplina transitoria dell'art. 14 del Decreto Ministeriale 4 Ottobre 2021, n. 204 e dell'avvenuta costituzione del fondo cui far confluire le medesime risorse di cui al capo 15, capitolo 2454, art. 39, permettendo di colmare un vuoto di tutela originato dall'assenza di un Regolamento applicativo dell'art. 93, sanato dalla introduzione di una disciplina transitoria assolutamente indispensabile per consentire una corretta liquidazione degli incentivi maturati sotto la vigenza dell'art. 93 c. 7-bis e ss.

Stante quanto sopra detto, va chiarito che la ripartizione dell'incentivo per le funzioni tecniche ai dipendenti tecnici e amministrativi che hanno contribuito alla realizzazione a regola d'arte degli appalti gestiti da questo Istituto costituisce, oltre che un obbligo normativo, un onere per la Pubblica Amministrazione, chiamata ad adempiervi al fine di raggiungere la promozione del merito e del miglioramento della performance individuale di ciascun dipendente di cui all'art. 18 del Decreto Legislativo 27 Ottobre 2009, n. 150, pienamente confacente al caso di specie, trattandosi di incentivi economici collegati proprio alla performance lavorativa svolta dai dipendenti tecnici e amministrativi negli interventi di questa stazione appaltante.

È opinione di Questo Provveditorato che l'obiettivo del miglioramento dell'efficacia dell'azione del Ministero - considerato, secondo quanto stabilito dalla Direttiva per gli indirizzi generali per l'attività amministrativa e la gestione R.D. n. 11 del 16 Gennaio 2025 emanata dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, una priorità politica la cui realizzazione è onere dei Dipartimenti nei quali è articolato questo Dicastero – sia raggiungibile solo tramite un capitale umano debitamente valorizzato, anche dal punto di vista economico.

Tale obiettivo è pienamente raggiunto dall'accordo oggetto della presente relazione, il primo per Questo Provveditorato, rispetto agli accordi omologhi di cui ai precedenti tavoli di contrattazione, a coinvolgere il personale in servizio presso la sede coordinata di L'Aquila – insieme ai dipendenti della sede centrale di Roma - e l'istituto dell'incentivo nelle varie disposizioni normative succedutesi nel corso del tempo per l'istituto *de quo*, dall'art. 18 comma 1 della Legge 11 Febbraio 1994, n. 109 al più recente art. 113 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016, n. 50.

Roma

IL PROVVEDITORE

(Dott. Ing. Vittorio RAPISARDA FEDERICO)

*documento firmato digitalmente*

L'Estensore: U.M. Laurino

Il Coordinatore: Funzionario Economico Finanziario Claudio Casacchia (a.p.c.)